

PROPOSTA DI LEGGE N. 115/10^a DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. NERI, RECANTE:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, N. 41, RUBRICATA "ISTITUZIONE ANAGRAFE CANINA, PREVENZIONE RANDAGISMO E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO



Relazione descrittiva

La Proposta di Legge 115/X nasce dalla necessità di revisionare e aggiornare la Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali", per come di seguito meglio si descrive:

- a. Viene fatto esplicito richiamo alla Legge 20 luglio 2004, n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- b. Si evidenzia che, in base alla normativa vigente in materia, è il Ministero della Salute ad avere competenza esclusiva riguardo gli animali d'affezione e alla lotta al randagismo, e non come previsto dalla Legge Regionale, il Ministero dell'Ambiente o quello per le Politiche Agricole.
- c. Il riconoscimento delle Associazioni Protezionistiche non rientra più tra le competenze del Presidente della Repubblica, ma tra quelle delle Prefetture, in funzione delle attribuzioni loro delegate, infatti, è il Prefetto che rilascia la licenza di guardia particolare giurata, ai soggetti proposti che hanno i requisiti prescritti dal R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento del T.U.L.P.S.), mediante emissione di proprio decreto.

Relazione Tecnico Finanziaria

La proposta di legge 115/X non genera nuovi, né maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione in quanto si prefigge esclusivamente di modificare le modalità di attribuzione del codice di riconoscimento dell'animale iscritto nell'Anagrafe degli animali di affezione; modalità che prima comportavano l'impressione sull'animale del suddetto codice attraverso un tatuaggio ed oggi sono invece sostituite con l'inserimento di un microchip. La spesa per l'inserimento del suddetto microchip è a totale carico del privato, proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, e non comporta, pertanto, alcuna spesa a carico del bilancio della Regione.

Le altre disposizioni normative riportate nell'articolato hanno carattere meramente ordinamentale e quindi non comportano nuove, né maggiori spese per la finanza regionale.



Art. 1 (Sostituzione titolo l.r. 41/90)

1. Il titolo della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 è sostituito dal seguente: "Istituzione anagrafe degli animali d'affezione, prevenzione randagismo e protezione degli animali".

Art. 2 (Modifica art. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della 1.r. 41/1990 le parole: "istituisce l'anagrafe canina" sono sostituite dalle parole: "istituisce l'anagrafe degli animali d'affezione".

Art. 3 (Modifica art. 2)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/1990 dopo le parole "dei cani" sono inserite le seguenti "o di altri animali di affezione".

Art. 4 (Modifica art. 3)

- 1. All'art. 3 della l.r. 41/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni ogni sei mesi copia dell'anagrafe stessa;";
 - b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
 - "c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, o di altro animale d'affezione, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;";
 - c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
 - "2 bis. La Regione riceve dalle singole Aziende sanitarie provinciali (ASP) i dati relativi all'anagrafe degli animali d'affezione e provvede ad adottare le misure idonee per



implementare la Banca dati regionale istituita presso la struttura regionale competente e il suo collegamento con la Banca dati nazionale".

Art. 5 (Modifica art 8)

- 1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 41/1990 è sostituita dalla seguente: "(Anagrafe degli animali d'affezione)".
- 2. all'articolo 8 della 1.r. 41/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. In tutto il territorio regionale, presso ogni ASP è istituita l'anagrafe degli animali d'affezione informatizzata alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale contestualmente all'applicazione del microchip elettronico. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di due mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.";
 - b) ai commi 3 e 4, la parola: "cane" è sostituita dalle parole "animale d'affezione";
 - c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
 - "5 bis. Il proprietario o il detentore di un animale d'affezione provvede, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.".

Art. 6 (Sostituzione art. 9)

- 1. L'articolo 9 della 1.r. 41/1990 è sostituito dal seguente:
- "Art. 9 (Codice di riconoscimento)



- 1. L'animale d'affezione iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento assegnato dal Ministero della salute. Tale codice è impresso mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico.
- 2. Il microchip è applicato a cura dei veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe degli animali d'affezione regionale, i quali sono tenuti:
 - a) alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile;
 - b) al rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe;
 - c) alla verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
 - d) all'informazione del proprietario sugli obblighi di legge.
- 3. Ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina non dovrà essere applicato il microchip.
- 4. I dati concernenti gli animali di affezione iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche facenti richiesta.".

Art. 7 (Modifica art. 10)

- 1. All'articolo 10 della l.r. 41/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1:
 - 1) le parole: "del cane" sono sostituite dalle parole: "dell'animale d'affezione";
 - 2) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: "E' vietata la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di animali di affezione non identificati e registrati, nonché di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe degli animali d'affezione regionale.";



- b) al comma 3, le parole: "il cane" sono sostituite dalle parole: "l'animale d'affezione";
- c) al comma 4:
 - 1) le parole: "ai cani" sono sostituite dalle parole: "agli animali di affezione";
 - 2) le parole: "anagrafe canina" sono sostituite dalle parole: "anagrafe degli animali di affezione".

Art. 8 (Modifica art. 12)

- 1. All'articolo 12 della l.r. 41/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole: "i cani" sono inserite le seguenti: "e gli altri animali di affezione";
 - 2) dopo la parola: "tatuati" sono inserite le seguenti "o con microchip elettronico";
 - b) al comma 2:
 - 1) dopo le parole: "i cani" sono inserite le seguenti: "e gli altri animali d'affezione";
 - 2) dopo le parole: "tatuati" sono inserite le seguenti: "o privi di microchip elettronico";
 - c) al comma 4, dopo la parola: "detentore", sono aggiunte le seguenti: "o, in caso non sia possibile identificare gli stessi, sono a carico del Comune nel quale territorio viene rinvenuto l'animale.";
 - d) al comma 6, dopo le parole: " i cani" sono inserite le seguenti: "e gli altri animali di affezione";
 - e) al comma 8, dopo le parole: "L. n.281/91" sono inserite le seguenti: "e il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)";
 - f) al comma 10, dopo le parole: "dell'esistenza di cani" sono inserite le seguenti: "o di altri animali di affezione".



Art. 9 (Modifica art. 14)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 41/1990 è sostituito dal seguente:
- "1. Chiunque possiede o detiene animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, della loro salute e del loro benessere, secondo le caratteristiche di specie e di razza. In particolare, il responsabile di un animale d'affezione deve:
 - a) garantire le necessarie cure sanitarie;
 - b) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;
 - c) occuparsi della riproduzione e della custodia, impedendone l'allontanamento dal luogo di abituale dimora, della salute e del benessere della prole;
 - d) adottare, per chi detiene animali di affezione domestici in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, misure volte a garantire adeguate condizioni igienico ambientali;
 - e) non destinare, al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni;
 - f) i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

Art. 10 (Introduzione artt. 14 bis, 14 ter e 14 quater)

- 1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 41/1990 sono inseriti i seguenti:
- "Art. 14 bis (Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)
- 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree destinate, ad uso esclusivo, ai giochi per l'infanzia.
- 2. In tali luoghi i cani sono tenuti al guinzaglio, la cui lunghezza non deve essere superiore a due metri, e muniti di apposita museruola. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla



taglia, alla razza e tale, comunque, da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Art. 14 ter (Aree e percorsi destinate ai cani)

- 1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica amministrazione provvede a realizzarli con distribuzione uniforme nel tessuto urbano e, ove possibile, suddividendo gli spazi per cani di diverse taglie.
- 2. Tali spazi devono essere dotati di apposita cartellonistica e, ove possibile, di attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani di farli correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.
- 3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide, lasciando pulito lo spazio utilizzato.

Art. 14 quater (Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici)

- 1. I cani accompagnati dal padrone o detentore possono avere libero accesso sui mezzi pubblici di trasporto, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
- 2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore possono avere libero accesso, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto, in modo visibile, all'ingresso. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
- 3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici, i cani non hanno libero accesso, salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
- 4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
- 5. I proprietari o detentori devono, comunque, avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.".



Art. 11 (Introduzione artt. 15 bis, 15 ter e 15 quater)

- 1. Dopo l'art. 15 della l.r. 41/1990, sono inseriti i seguenti:
- "Art. 15 bis (Avvelenamento di animali)
- 1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, sul territorio regionale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
- 2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno delle ASP, devono segnalare alla Civica amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. Nella segnalazione deve essere indicata la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 15 ter (Localizzazione e realizzazione dei cimiteri)

- 1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, se un apposito certificato veterinario esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.
- 2. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda sanitaria locale.
- 3. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.
- 4. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici. Gli stessi enti possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a





disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.

- 5. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.
- 6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, con il quale disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture. Il regolamento è trasmesso alla competente commissione consiliare per il relativo parere.

Art. 15 quater (Addestramento ed educazione)

- 1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
- 2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisica, in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte elettronici o elettrici.
- 3. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.
- 4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'ASP di riferimento.
- 5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'ASP di riferimento.
- 6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e/o regionale di riferimento in materia.".



Art. 12 (*Modifica art. 17*)

- 1. All'articolo 17 della l.r. 41/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "e della legge 281/91" sono sostituite dalle parole: "della l. 281/1991
 e della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
 degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni
 non autorizzate)";
 - b) al comma 2:
 - 1) alla lettera a), le parole: "del Ministero dell'Ambiente a dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste)" sono sostituite dalle parole: "del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno;";
 - 2) la lettera b) è abrogata.

Art. 13 (Modifica art. 19)

- 1.Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 41/1990 è sostituito dal seguente:
- "1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Per chiunque omette di iscrivere il proprio animale d'affezione alla relativa anagrafe, la sanzione è pari a 70,00 euro. Per chiunque omette di sottoporre il proprio cane all'applicazione del microchip elettronico, la sanzione è pari a 50,00 euro."

Art. 14 (Associazioni protezionistiche già iscritte)

1. Le Associazioni protezionistiche già iscritte all'Albo regionale, secondo la normativa al tempo vigente, possono nominare i loro associati quali guardie zoofile, fermo restando l'obbligo di

deposito presso il dipartimento regionale competente della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento delle medesime Associazioni a cura del Ministero della salute.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).